

STATUTO

MERES LIBRES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE CORSO TRIESTE 245

Numero REA: CE - 328407

Codice fiscale: 04455710618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

Statuto della cooperativa sociale
"MERES LIBRES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società Cooperativa denominata:

"MERES LIBRES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 (Sede)

La società ha sede nel Comune di Caserta (CE) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 3 (Durata)

La durata della società è stabilita dalla data della sua costituzione, fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) salvo proroga od anticipato scioglimento, ritualmente deliberati.

Art. 4 (Norme applicabili)

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- 2) - le disposizioni sugli Enti del Terzo Settore, in quanto la cooperativa sociale è di diritto ente del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 3) - per quanto ancora vigenti, le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 4) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 5) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

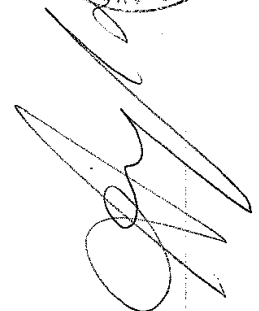
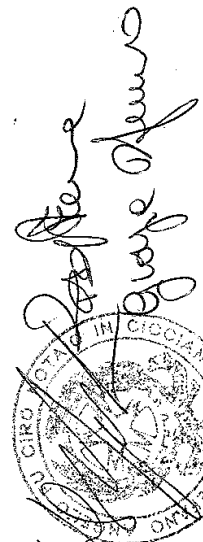
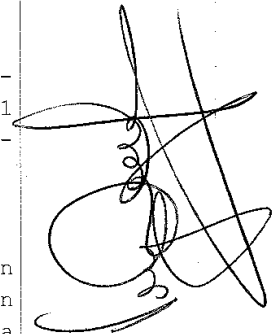
TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5 (Scopo mutualistico)

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori con-

Refección nº 1123
Receta nº 194
Allegato "A"



dizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa

Articolo 6 (Mutualità prevalente)

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci operatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

a) - e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

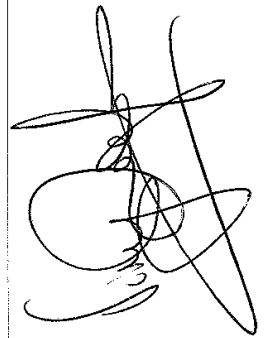
Art. 7 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

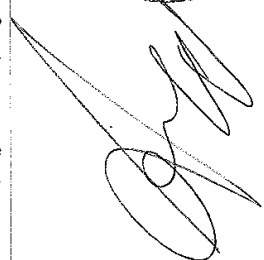
- a) l'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali; agli ex degenti di istituti psichiatrici; ai soggetti in trattamento psichiatrico; ai tossicodipendenti; agli alcolisti; ai minori; ai minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; ai condannati ammessi alle pene alternative; alle persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere e natura; alle persone affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica e sociale di qualsivoglia tipo ed entità; alle persone svantaggiate appartenenti alle aree della devianza e della emarginazione giovanile ed adulta; ai lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) e b), della legge 13 giugno 2006, n. 118;
b) la gestione di case famiglie, di appartamenti protetti, di residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i programmi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione ed alla socializzazione;
c) la realizzazione di attività e l'erogazione di servizi domiciliari e ospedalieri di assistenza, di sostegno e di riabilitazione attraverso anche la clownterapia e altre forme terapeutiche;
d) la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa formativa in conformità con le norme Comunitarie, Nazionali, Regionali e Provinciali in tema di formazione professionale;
f) la pubblicazione di materiali informativi e formativi, utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;
g) l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido;
h) l'espletamento di attività educative, formative e di supporto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti;
i) l'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

Più specificatamente potrà svolgere:

- servizi riabilitativi, infermieristici, di animazione e socio assistenziali presso Case di Riposo, Centri diurni in-



Roberto
Giovane



tegrati anziani, privati cittadini, disabili, malati psichiatrici e scuole;

- attività ricreative e di socializzazione per adulti e bambini nell'ambito del settore della cultura, dello sport e della ricreazione;

- corsi di ginnastica dolce e riabilitativa;

- attività di formazione, sensibilizzazione e consulenza nel settore delle disabilità;

- interventi di sostegno alla famiglia dei disabili;

- servizi di supporto ad interventi per l'inserimento lavorativo;

- attività assistita con animali (pet - therapy);

- gestione di strutture residenziali o semiresidenziali quali dormitori, centri diurni, comunità protette, appartamenti protetti, centri di ascolto, ambienti attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di pronto intervento anche mobili;

- interventi di assistenza a malati terminali;

- organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici;

- coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi ed enti;

- iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi o Enti;

- sostegno e reinserimento di soggetti a rischio;

- comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazioni di povertà nonché extracomunitari.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali quali: richiedere ed utilizzare provvidenze comunitarie, nazionali e/o regionali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione ed allo svolgimento delle attività sopra indicate, assumere in affitto o acquistare aree, locali, attrezzature, accettare donazioni, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa, e dare adesione ad altri enti od organismi morali, culturali ed assistenziali aventi scopi analoghi e quanto altro necessario all'espletamento delle attività sociali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà lavorare con soci e con terzi nonché assumere anche dipendenti non soci.

Il tutto nel rispetto delle vigenti norme e comunque con e-

esclusione delle attività riservate di cui al D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - nonché con esclusione espressa e specifica delle seguenti attività:

- attività finanziaria o comunque afferente a tale settore
- attività professionale riservata;
- sollecitazione al pubblico risparmio di cui al richiamato Testo unico in materia di intermediazione finanziaria;
- esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art.4 comma secondo della Legge n. 197 del 5 luglio 1991;
- erogazione del credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 8 (Requisiti soggettivi dei soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;
- b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;
- c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

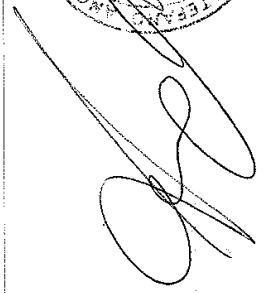
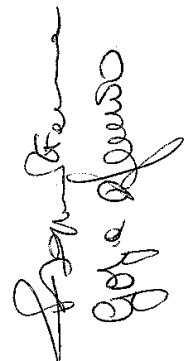
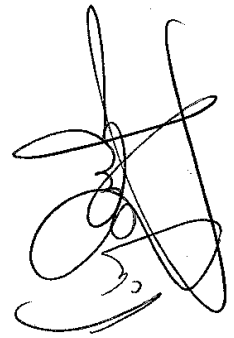
Possono essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In tal caso, non trova applicazione l'art. 2522, comma 2, del codice civile, e la cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori.

Le persone giuridiche sopra indicate possono sottoscrivere, oltre alla partecipazione ordinaria, anche strumenti finanziari ex art. 2526 c.c.

Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Art. 9 (Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici)

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dall'eventuale regolamento mutualistico,



nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese

di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'assemblea dei soci.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

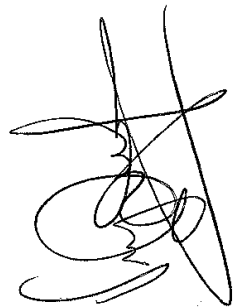
Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;



Esclusione
Giovane Operaio



c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi.

d) che previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'assemblea nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne provi la conoscenza da parte dell'interessato (fax, posta elettronica, ecc.). Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'assemblea dei soci.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 18 (Termini di decadenza)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 52,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci di cui al presente statuto;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

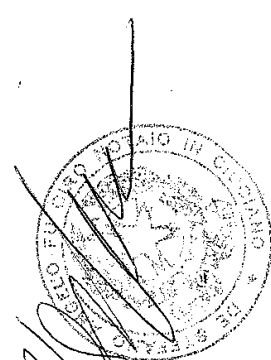
L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

Handwritten signature and text: *Debitore quote denaro*



- a) la riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La ripartizione degli utili tra i soci, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, verrà effettuata in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Art. 22 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V

RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Decisione dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina prevista nei casi previsti dall'art. 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alla lettera d), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 25.

Art. 24 (Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto))

La decisione dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-

dianete consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

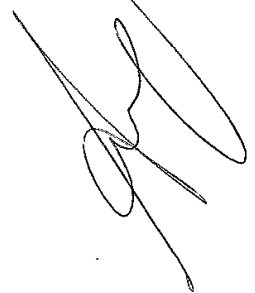
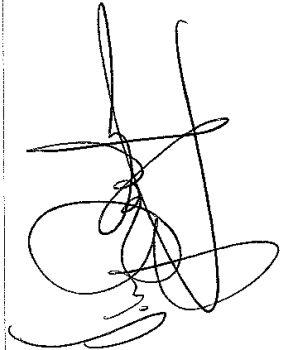
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

In ogni caso, il procedimento decisionale, sia nella consultazione scritta che nel consenso espresso per iscritto, non può avere una durata superiore a trenta giorni, per cui entro tale termine la relativa procedura deve essere ultimata a pena di decadenza dell'attività successivamente svolta.

Art. 25 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 23 e in tutti gli altri casi espres-



samente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora, della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, ovvero dal coniuge o da parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall' Amministratore unico ovvero dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal

vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Amministrazione)

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.

Nel Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del presente statuto, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del presente statuto, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia;

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 31 (Durata della carica - cessazione)

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' ammessa la rieleggibilità.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è



stato ricostituito.

Art. 32 (Poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per la attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelle categorie di atti riservati tassativamente per legge o per statuto all'assemblea dei soci

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 33 (Rappresentanza)

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il titolare della firma sociale ha, altresì, la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere.

Art. 34 (Compenso degli amministratori)

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 35 (Organo di controllo)

La nomina dell'organo di controllo o del revisore, con decisione dei soci ai sensi del presente statuto, è obbligatoria quando ricorrano le condizioni di legge.

In questi casi l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo secondo quanto attualmente consentito dall'art. 2477 c.c., applicandosi comunque in materia le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Fuori dai predetti casi, la nomina di un organo di controllo o di un revisore potrà altresì avvenire facoltativamente applicandosi in tale caso per espresso rinvio del presente statuto la medesima disciplina che sarebbe tempo per tempo applicabile allo stesso organo di controllo o al revisore se la nomina fosse stata obbligatoria per legge.

Sia in caso di nomina facoltativa che in caso di nomina obbligatoria:

1) purchè consentito dalla legge, è fatta salva la possibilità che i soci decidano in sede di nomina che l'organo di controllo sia costituito in forma collegiale da tre membri effettivi cui si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni

2) salvo diversa decisione dei soci al momento della nomina, sussistendo le condizioni di cui all'art. 2409 bis c.c. terzo comma o di altra norma tempo per tempo vigente, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Bruno Steiner
Giorgio Delfino

[Signature]



Certificazione di conformità di copia informatica
a originale analogico

-(art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16
febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. ANGELO DE STEFANO, notaio in Cicciano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 29/09/2017, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero dieci fogli su numero diciannove facciate, e redatta su supporto informatico, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto <<esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge>>. Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

Nola, li